



CITTA' DI OPPEANO

Provincia di Verona

N. 17 Reg. Del.

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza Ordinaria di Prima convocazione – seduta Pubblica

Oggetto: Aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie dirette ed indirette del Comune di Oppeano Revisione straordinaria ex art. 24 D. Lgs. 19.08.2016 n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica".

L'anno **duemiladiciassette**, addì **trenta** del mese di **marzo** alle ore **20:00**, presso l'**AUDITORIUM "DON REMO CASTEGINI" NELL'EX CHIESA DI SANTA MARIA DEGLI ANGELI IN VIA ROMA AD OPPEANO**, con inviti diramati in termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello e registrata dal Segretario verbalizzante la modifica delle presenze in corso di seduta, risultano per l'esame del punto all'ordine del giorno in oggetto:

COGNOME E NOME	PRES./ASS.	COGNOME E NOME	PRES./ASS.
GIARETTA PIETRO LUIGI	P	SALARO RAFFAELE	P
BISSOLI EMANUELA	P	MARCONI EMANUELA	A
CEOLARO LUCA	P	GALBERO MATTIA	P
MARCHI SIMONE	P	BOARETTO GIULIANO	A
MENEGHELLI ROMOLO	P	MARCHI SERENA	A
ROSSINI FILIPPO	P	MARAFETTI CLAUDIO	P
ROSSINI ISABELLA	P		

Partecipa alla seduta l'assessore esterno:

CORSINI MARA

Presente

Assiste all'adunanza la Sig.ra Mazzocco D.Ssa Chiara - SEGRETARIO COMUNALE.

Il Signor ROSSINI DR. FILIPPO nella sua qualità di PRESIDENTE, assume la presidenza e constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

Oggetto: Aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie dirette ed indirette del Comune di Oppeano – Revisione straordinaria ex art. 24 D. Lgs. 19.08.2016 n. 175 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”

PREMESSO che il legislatore da alcuni anni, in particolare dalla legge finanziaria 2007, n. 296 del 2006, ha avviato un processo normativo di razionalizzazione delle spese sostenute dagli enti locali per le società partecipate nonché delle spese di funzionamento degli stessi organismi societari (numero e compensi dei componenti degli organi di amministrazione, spese di personale, vincoli in materia di finanza pubblica e patto di stabilità, trasparenza organizzativa);

DATO ATTO che nel tempo il legislatore è altresì intervenuto a porre vincoli alla costituzione di nuove società partecipate e ad impartire direttive per la dismissione delle partecipazioni societarie degli enti locali:

- L. 244/2007 – Legge Finanziaria 2008 – art. 3, commi 27, 28, 29, 72 – divieto di costituzione di società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né di assunzione e mantenimento diretto di partecipazioni, anche di minoranza, in tali società, fatta salva la possibilità di costituire società produttive di servizi di interesse generale, di servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici; in relazione a tale divieto l’obbligo di specifica autorizzazione con delibera motivata del Consiglio Comunale all’assunzione od al mantenimento di tali partecipazioni con invio alla Sezione Regionale di Controllo competente della Corte dei Conti; l’obbligo di cessione a terzi delle società e partecipazioni vietate entro 36 mesi dalla data di entrata in vigore della legge (31.12.2010) nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica; infine l’obbligo per le amministrazioni che, nel rispetto dei dettami restrittivi, avessero costituito o assunto partecipazioni società o enti, comunque denominati, o, consorzi o altri organismi, di adottare provvedimenti di trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali in misura adeguata alle funzioni esercitate e corrispondente rideterminazione della propria dotazione organica;
- D.l. n. 78/2010 convertito in L. n. 122/2010 – art. 14, comma 32 – divieto di costituire società nei comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti ed obbligo di mettere in liquidazione le società già costituite o di cederne le partecipazioni in assenza del requisito demografico salvo che le società già costituite: a) avessero, al 31 dicembre 2012, il bilancio in utile negli ultimi tre esercizi; b) non avessero subito, nei precedenti esercizi, riduzioni di capitale conseguenti a perdite di bilancio; c) non avessero subito, nei precedenti esercizi, perdite di bilancio in conseguenza delle quali il comune sia stato gravato dell’obbligo di procedere al ripiano delle perdite medesime – inapplicabilità della disposizione alle società, con partecipazione paritaria ovvero con partecipazione proporzionale al numero degli abitanti, costituite da più comuni la cui popolazione complessiva superasse i 30.000 abitanti o possibilità di detenere la partecipazione di una sola società nei comuni con popolazione compresa tra 30.000 e 50.000 abitanti e liquidazione delle altre entro il 31 dicembre 2011 (abrogato dalla L. Stab. 2015);
- D.l. n. 95/2012 convertito in L. 135/2012 – art. 4 “Riduzione di spese, messa in liquidazione e privatizzazione di società pubbliche”, che prevedeva [norma abrogata dall’art. 1, comma 562, lett. a), L. 27 dicembre 2013, n. 147, a decorrere dal 1° gennaio 2014] che per le società controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni che avessero conseguito nell’anno 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore di pubbliche amministrazioni superiore al 90 per cento dell’intero fatturato, si procedesse, alternativamente:
a) allo scioglimento della società entro il 31 dicembre 2013;

b) all'alienazione, con procedure di evidenza pubblica, delle partecipazioni detenute entro il 31 dicembre 2013 ed alla contestuale assegnazione del servizio per cinque anni, non rinnovabili, a decorrere dal 1° luglio 2014; in caso di inottemperanza al divieto impossibilità di ricevere affidamenti diretti di servizi, né di fruire del rinnovo di affidamenti di cui sono titolari;

- la norma dell'art. 4 co. 3sexies del D.l. n. 95/2012 convertito in L. 135/2012 prevedeva altresì – prima dell'abrogazione in forza della Legge di Stabilità 2014 –, che entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto 95/2012 (L. 135 del 07.08.2012) le PP.AA. predisponessero appositi *piani di ristrutturazione e razionalizzazione delle società controllate*, approvati previo parere favorevole del Commissario straordinario per la razionalizzazione della spesa per acquisto di beni e servizi di cui all'articolo 2 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, e l'individuazione delle attività connesse esclusivamente all'esercizio di funzioni amministrative di cui all'articolo 118 della Costituzione, da riorganizzare e accorpare attraverso società che rispondono ai requisiti della legislazione comunitaria in materia di *in house providing*;

- D.l. n. 138/2011 convertito in L. 148/2011 – art. 5 comma 1 - destinazione di quote del Fondo infrastrutture ad investimenti infrastrutturali effettuati dagli enti territoriali che procedessero, entro il 31 dicembre 2012 ed entro il 31 dicembre 2013, alla dismissione di partecipazioni in società esercenti servizi pubblici locali di rilevanza economica, diversi dal servizio idrico, con esclusione delle spese dai vincoli del patto di stabilità interno e destinazione della quota assegnata a ciascun ente territoriale non superiore ai proventi della dismissione effettuata;

ATTESO che:

- l'art. 1 comma 721 della Legge n. 296/2006 ha demandato alle Regioni l'adozione di disposizioni, normative od amministrative, finalizzate ad assicurare la riduzione degli oneri degli organismi politici e degli apparati amministrativi, con particolare riferimento alla diminuzione dell'ammontare dei compensi e delle indennità dei componenti degli organi rappresentativi e del numero di questi ultimi, alla soppressione degli enti inutili, alla fusione delle società partecipate e al ridimensionamento delle strutture organizzative, valutando maggiore coerenza e sistematicità con riferimento ad un piano operativo di razionalizzazione impostato secondo linee guida regionali;
- la Regione del Veneto ha dettato già nel 2013 direttive alle società regionali per la razionalizzazione del sistema delle partecipazioni societarie della Regione del Veneto, rispettivamente, con D.G.R.V. n. 259 del 05.03.2013 e n. 1931 del 28.10.2013, con riferimento alle partecipazioni societarie indirette, approvando nel 2014 la legge regionale 08.08.2014 n. 24 "Norme in materia di società partecipate da enti regionali" e procedendo all'approvazione del Piano operativo di razionalizzazione delle società e partecipazioni societarie direttamente ed indirettamente detenute dalla Regione del Veneto con D.G.R.V. n. 447 del 07.04.2015;

RICHIAMATO in particolare il comma 611, della Legge di Stabilità 2015, che prevede che, fermo restando quanto previsto dall'**articolo 3, commi da 27 a 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244**, e successive modificazioni, e dall'**articolo 1, comma 569, della legge 27 dicembre 2013, n. 147**, e successive modificazioni, al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, **gli enti locali**, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici e le autorità portuali, **a decorrere dal 1° gennaio 2015, avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute**, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015, anche tenendo conto dei seguenti criteri:

- a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
- b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni;

ATTESO che in merito il comma 612 della Legge n. 190/2014 dispone che “I presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, i presidenti delle province, **i sindaci** e gli altri organi di vertice delle amministrazioni di cui al comma 611, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, definiscono ed **approvano, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, le modalità e i tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire.** Tale piano, corredato di un'apposita relazione tecnica, è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. Entro il 31 marzo 2016, gli organi di cui al primo periodo predispongono una relazione sui risultati conseguiti, che è trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicata nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. La pubblicazione del piano e della relazione costituisce obbligo di pubblicità ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33”;

RICHIAMATE le deliberazioni n. 125 del 30/12/2010 e n. 63 del 30/09/2013 con le quali il Consiglio Comunale di Oppeano ha attuato una ricognizione delle partecipazioni societarie del Comune ai sensi della legge 24/12/2007 n. 244 (legge finanziaria 2008);

VISTI i Piani Operativi di razionalizzazione delle partecipazioni societarie, dirette ed indirette, Anno 2015 (adempimento obbligatorio), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 07/04/2015, ed Anno 2016 (adempimento facoltativo), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 31/03/2016;

RICHIAMATA la Relazione sullo stato di attuazione del Piano Operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie, dirette ed indirette, del Comune di Oppeano, Anno 2015, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 comma 612 della Legge 23.12.2014 n. 190 (Legge di Stabilità 2015), approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 31/03/2016;

RICHIAMATE altresì le lettere di invio degli atti sopraindicati alla Corte dei Conti-Sezione Regionale di Controllo per il Veneto – prot. n. 7882 del 14/05/2015 e prot. n. 14674 del 07/09/2016 e dato atto che i Piani operativi Anni 2015 e 2016 e la Relazione sullo stato di attuazione sono pubblicati sulla sezione "Amministrazione Trasparente" al link "Enti controllati";

ATTESO che la legge di stabilità 2016 – 28.12.2015 n. 208 – non ha apportato modifiche alle disposizioni in materia di piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute – contenuti, termini per l'approvazione, modalità e tempi di attuazione del piano - come contemplati dalla legge di stabilità 2015;

VISTO il D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” che si propone di accorpate in unico atto normativo le disposizioni emanate nel tempo in materia di società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta od indiretta, “avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica” (art. 1 comma 2);

VISTI in particolare gli artt. 20 “Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche” e 24 “Revisione straordinaria delle partecipazioni”;

DATO ATTO che:

l'art. 20 “Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche” del D. Lgs. n. 175/2016 prevede che:

- le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2 del medesimo articolo, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
- i provvedimenti di cui trattasi sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di trasmissione stabilite dall'art. 17 del D.l. 90/2014 al Dipartimento della Funzione Pubblica e del Ministero dell'Economia e delle Finanze e rese disponibili alla struttura di controllo e monitoraggio del M.E.F. e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente;
- in caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo, le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di controllo e monitoraggio del M.E.F. e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente;
- la mancata adozione dei piani di razionalizzazione/analisi dell'assetto delle società partecipate secondo i parametri di legge comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti”;
- la mancata adozione dei piani di razionalizzazione/analisi dell'assetto delle società partecipate, per richiamo all'art. 24 commi 5-9 del decreto con conseguente impossibilità di esercizio dei diritti sociali nei confronti della società, liquidazione della quota, anche in caso di partecipazioni acquisite in conformità ad espresse previsioni normative, statali o regionali, disposizioni a tutela del personale;

l'art. 24 “Revisione straordinaria delle partecipazioni” prevede che:

- entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del D. Lgs. 175/2016 – 23 settembre 2016/23 marzo 2017, in corso di proroga al 30 giugno/30 settembre 2017 - ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla medesima data, individuando quelle che devono essere alienate. L'esito della ricognizione, anche in caso negativo, è comunicato con le modalità stabilite dall'art. 17 del D.l. 90/2014 al Dipartimento della Funzione Pubblica ed al Ministero dell'Economia e delle Finanze e le informazioni rese disponibili alla struttura di controllo e monitoraggio del M.E.F. e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente;
- per le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 611, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il provvedimento di revisione/ricognizione di cui trattasi costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi del comma 612 dello stesso articolo, fermi restando i termini ivi previsti;

- il provvedimento di ricognizione è inviato alla sezione della Corte dei conti competente, nonché alla struttura di controllo e monitoraggio del M.E.F., perché verifichi il puntuale adempimento degli obblighi previsti;
- in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione delle partecipazioni sociali entro un anno dalla ricognizione, il socio pubblico non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la medesima è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, e seguendo il procedimento di cui all'articolo 2437-quater del codice civile;
- per l'attuazione dei provvedimenti di cui trattasi, si applica l'articolo 1, commi 613 e 614, della legge n. 190 del 2014;

ATTESO che la revisione / ricognizione di cui trattasi deve essere condotta secondo i seguenti punti di riferimento:

➤ art. 4 “Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche”

- le partecipazioni pubbliche devono essere inerenti a società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali (comma 1);
- le partecipazioni societarie pubbliche devono essere finalizzate a:
 - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
 - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;

➤ art. 5 “Oneri di motivazione analitica”

- stretta funzionalità della partecipazione societaria al perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, con oneri di motivazione analitica delle ragioni e delle finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della *convenienza economica* e della *sostenibilità finanziaria* e in considerazione della *possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate*, nonché di *gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato* ed altresì della *compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa*;
- compatibilità dell'intervento finanziario eventualmente previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese. Gli enti locali sottopongono lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica;

➤ art. 20 “Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche”, comma 2

- verifica dei seguenti profili delle partecipazioni societarie detenute o delle seguenti istanze di funzionalità dell'amministrazione comunale, introducendo la disposizione *de qua* un collegamento tra i parametri che presiedono la revisione straordinaria e quelli che informano la razionalizzazione periodica:

- a) partecipazioni societarie che rientrino in alcuna delle categorie dell'art. 4 del decreto 175, richiamato *in toto* e non solo con riferimento ai commi 1, 2 e 3;
- b) partecipazioni in società non prive di dipendenti o con un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che non svolgano attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che nel triennio precedente abbiano conseguito un fatturato medio non superiore ad un milione di euro – ma lo schema di decreto correttivo individua una soglia inferiore di fatturato di euro 500.000,00, mentre la Conferenza Unificata ha proposto un emendamento per l'Intesa sullo schema, ai fini della prima applicazione del decreto, di euro 1.000.000,00 quale media del triennio 2017-2019;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio di interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per 4 dei 5 esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite dall'art. 4 del D. Lgs. n. 175/2016.

CONSIDERATO che l'art. 4 del D. Lgs. n. 175/2016 ai commi 3, 6, 7 ed 8 individua ulteriori ipotesi di legittima detenzione di partecipazioni sociali:

- valorizzazione del patrimonio “tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”
- attuazione di strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo mediante gruppi di azione locale ex art. 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014;
- gestione di spazi fieristici ed organizzazione di eventi fieristici, nonché realizzazione e gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane.
- promozione di *spin off* o di *start up* universitari, o quelle con caratteristiche analoghe degli enti di ricerca;

DATO ATTO che sul decreto legislativo 175/2016 si sono espressi il Consiglio di Stato con parere n. 83 in data 17.01.2017 e la Corte Costituzionale con sentenza n. 251 del 09/11/2016, confermando la vigenza delle norme emanate ma precisando un elemento procedurale preliminare ai decreti attuativi, rappresentato dall'intesa in sede di Conferenza unificata Stato-Regioni e non dal mero parere della Conferenza;

ATTESO che, in considerazione delle valutazioni espresse dal Consiglio di Stato e dalla Corte Costituzionale, è stato predisposto un decreto integrativo e correttivo del decreto legislativo n. 175/2016, approvato dal Consiglio dei Ministri il 17 febbraio scorso, allo stato ancora non pubblicato in Gazzetta Ufficiale;

VISTO il parere favorevole con osservazioni reso dal Consiglio di Stato nell'adunanza della Commissione Speciale dell'08/03/2017 n. 638 sullo schema di decreto legislativo concernente “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”;

CONSIDERATO che tra le modifiche proposte vi è anche l'ampliamento delle tipologie di partecipazioni societarie “istituzionali” quali:

le partecipazioni in società che abbiano, come oggetto sociale, la produzione di energie rinnovabili;

DATO ATTO che il Comune di Oppeano attualmente detiene le seguenti:

Partecipazioni sociali dirette:

CISI S.r.l. in liquidazione

con sede in Verona (VR) (sede del liquidatore civile)

Data inizio società: 28/12/1995

Codice Fiscale/P. I.v.a. 01970220230

Ragione Sociale: Società per azioni/ Società a responsabilità limitata (giusta verbale in data 10.12.2012 e atto del Notaio Dr. Salvatore Lorenzo di Verona Rep. 20645 di approvazione del nuovo statuto sociale nella forma giuridica della società a responsabilità limitata)

Società di capitali (n. 29 soci, di cui n. 27 Comuni, CAMVO S.p.A. – 93,4413% ed il Consorzio per lo sviluppo del Basso Veronese in liquidazione – 0,6489%);

Oggetto sociale/Finalità della società: organizzazione, gestione ed esecuzione di servizi destinati a rispondere ad esigenze pubbliche, di utilità sociale e di tutela ambientale.

Partecipazione al capitale sociale: 0,0295%

Scioglimento e procedure concorsuali: atto scioglimento 30/07/2010 – iscrizione 12/08/2010

Liquidazione volontaria: atto 20/08/2010 – iscrizione 03/09/2010

Concordato preventivo: iscrizione procedura 05/05/2011 – omologazione 23/12/2011

ESA- Com S.p.a.

con sede in Nogara (VR) - P. I.v.a. o C.F. 03062710235;

Tipologia di soggetto partecipato: Società per azioni “in house”;

Oggetto sociale/Finalità della società: svolge servizi pubblici locali di interesse generale a rilevanza economica e nello specifico servizi di igiene ambientale e gestione integrata dei rifiuti; ha per oggetto l'organizzazione, la gestione e l'esecuzione in proprio o a mezzo terzi di servizi in materia ambientale.

Partecipazione al capitale sociale: 0,91%;

Camvo S.p.a.

con sede in Bovolone (VR) – C.F. 80017620230 P. I.v.a. 01508170238

Tipologia di soggetto partecipato: Società per azioni “in house”;

Data costituzione: 26/03/2003;

Data termine: 31/12/2060

Oggetto sociale/Finalità della società: esercizio delle attività concernenti:

1. servizio idrico integrato, come definito dalla legge 36/94, consistente in:

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 17 del 30-03-2017 - COMUNE DI OPPEANO

- *captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili;*
 - *collettamento degli scarichi ed esercizio delle fognature;*
 - *depurazione delle acque reflue;*
2. *produzione, acquisto, trasporto, condizionamento, distribuzione e vendita del gas per usi civili e produttivi;*
 3. *gestione del ciclo integrale dei servizi ambientali in materia di rifiuti;*
 4. *produzione, acquisto, scambio, distribuzione e commercializzazione di energia;*
 5. *pubblica illuminazione ed illuminazione votiva dei cimiteri;*
 6. *produzione e distribuzione di calore, gestione impianti termici;*
 7. *riqualificazione energetica degli edifici, servizio energia e gestione servizi energetici, contabilizzazione/ripartizione dell'energia e del calore, soluzioni necessarie per l'efficienza ed il risparmio energetico degli impianti e degli edifici, progettazione, installazione, riparazione e manutenzione impianti per l'utilizzo di energie rinnovabili;*
 8. *servizi informatici, con particolare riferimento all'informatica territoriale;*
 9. *servizi di telecomunicazione;*
 10. *trasporto pubblico di cose e persone in c/proprio e in c/terzi;*
 11. *studi, ricerche, consulenze, assistenza tecnica e finanziaria ad Enti pubblici;*
 12. *svolgimento di altre attività funzionali, connesse e consequenziali alla gestione dei servizi sopra individuati, ivi compresa l'elaborazione e riscossione delle tariffe e dei canoni dei servizi elencati.*

Partecipazione al capitale sociale: 10,45%;

Partecipazioni sociali indirette:

Acque Veronesi S.c.a.r.l.

C.F. /P.I.v.a. 03567090232

con sede in Verona (VR)

Ragione Sociale: Società consortile a responsabilità limitata;

Data atto di costituzione: 27/01/2006

Data fine società: 31/12/2050

Partecipazione al capitale sociale: 4,85% tramite CAMVO S.p.A.

Finalità della società: gestione del servizio idrico integrato dell'ambito territoriale ottimale unico "VERONESE"

ESA- Com S.p.a.

Tramite CAMVO S.p.A. il Comune di Oppeano detiene partecipazioni indirette in ESA-Com S.p.A., pari al 0,42224%.

CISI S.r.l. in liquidazione

Tramite CAMVO S.p.A. il Comune di Oppeano detiene partecipazioni indirette in CISI S.r.l. in concordato preventivo, pari al 0,013688%.

PRESO ATTO del parere della Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per il Veneto – in merito alla corretta interpretazione ed applicazione dell'articolo 1, comma 611 ss., della Legge di Stabilità 2015, giusta deliberazione 205/2015, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 7 aprile, con la quale si è chiarito:

- che i consorzi, pur ricalcando, per certi versi, il modello delle società che gestiscono servizi pubblici locali, hanno natura di ente strumentale degli enti locali partecipanti (Cons. St., Sez. V, n. 2605/01; Cass., Sez. Unite Civili, ordinanza n. 33691 del 10 ottobre 2002);
- che pertanto il Piano operativo di razionalizzazione contemplato dalla legge di stabilità 2015, che si riferisce esclusivamente alle partecipazioni societarie detenute dall'ente (sia direttamente che indirettamente) non può concernere i consorzi di servizi di enti locali, a meno che non siano stati costituiti in forma di società, e ciò proprio perché il consorzio tra enti locali non appare identificabile con la figura del consorzio d'impresе, prevista dall'articolo 2602 del codice civile;

che, tuttavia, ove il consorzio detenga partecipazioni societarie, “deve ritenersi che si debba operare la prescritta verifica di compatibilità della partecipazione detenuta con il fine per il quale è stato costituito, cioè “la gestione associata di uno o più servizi e l'esercizio associato di funzioni” degli enti che lo costituiscono”;

Consorzio per lo sviluppo del Basso Veronese “CSBV” in liquidazione (ex Consorzio per la zona industriale di Nogara costituito con decreto del Prefetto di Verona in data 26.10.1963 n. 21935/DIV. II)

con sede in Nogara (VR)

P. I.v.a. 00850390238;

Ragione Sociale/natura giuridica: Consorzio ex art. 31 D. Lgs. n. 267/2000 (n. 29 Comuni medio basso veronese - Provincia di Verona - C.C.I.A.A. di Verona);

Partecipazioni nelle seguenti società:

- CISI S.r.l. in liquidazione ed in concordato preventivo - /;
- Centro Servizi Distretto del Mobile in liquidazione – 23,2%;
- Servizi Territoriali S.r.l. “S.T. S.r.l.” in liquidazione – 60%.

Data costituzione: 17/12/1996

Data inizio attività d'impresa: 28/06/1997

Data iscrizione: 31/07/1997

Data fine consorzio: 31/12/2030

Partecipazione al capitale consortile: //

Oggetto sociale: promozione, nell'ambito del territorio dei comuni consorziati, delle condizioni necessarie per la creazione e lo sviluppo di attività produttive nei settori dell'industria, dell'artigianato, dell'agricoltura e del terziario.

Liquidazione volontaria: atto 04/08/2015 – iscrizione 05/08/2015

ATTESO che, in aderenza agli orientamenti giurisprudenziali maturati in sede di esame degli analoghi parametri posti dall'art. 1, comma 611, della Legge n. 190/2014 (Legge Stabilità 2015), si può ritenere che la ricorrenza di uno solo di essi non obblighi l'Amministrazione Pubblica socia all'adozione di provvedimenti di alienazione o scioglimento ma imponga l'esplicitazione formale di azioni di razionalizzazione – sia in sede di revisione straordinaria che di razionalizzazione annuale -, sempre soggette a verifica entro l'anno successivo (deliberazioni Corte dei Conti, Sezione Regionale per il controllo della Lombardia n. 2, 7, 8, 24 e 25/2016; deliberazione Corte dei Conti, Sezione Regionale per il controllo del Piemonte n. 5/2016; deliberazione Corte dei Conti, Sezione Regionale per il controllo dell'Emilia Romagna n. 4/2016);

RITENUTO pertanto di approvare la revisione/ricognizione straordinaria delle partecipazioni societarie detenute, direttamente od indirettamente, dal Comune di Oppeano, come prevista dal D. Lgs. n. 175/2016, art. 24, giusta relazione allegata al presente provvedimento sotto la lettera "A";

VISTA la Legge 11.12.2016 n. 232 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019";

VISTA la Legge 07.08.1990 n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, in part. art. 1 "Principi generali dell'attività amministrativa" e art. 3 "Motivazione del provvedimento";

RILEVATA la competenza del Consiglio Comunale a deliberare in materia di piani e programmi, di organizzazione di pubblici servizi e di partecipazione dell'ente locale a società di capitali ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 comma 2 lettere b) ed e) del D. Lgs. n. 267/2000;

SI PROPONE

- 1) Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) Di approvare la revisione/ricognizione straordinaria delle partecipazioni societarie detenute, direttamente od indirettamente, dal Comune di Oppeano, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 4 commi 1, 2 e 3, 5 commi 1 e 2, 20 comma 2 e 24 del Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n. 175, art. 24, come da relazione allegata al presente provvedimento sotto la lettera "A";
- 3) Di incaricare il Sindaco ed i competenti Responsabili di Servizio dell'attività di monitoraggio del permanere dei requisiti stabiliti dal D. Lgs. n. 175/2016 in capo alle società partecipate, direttamente od indirettamente, dal Comune di Oppeano;
- 4) Di dare atto che il presente provvedimento di revisione/ricognizione delle partecipazioni societarie costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi del comma 612 della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
- 5) Di dare atto che ai sensi dell'art. 26 "Altre disposizioni transitorie", comma 11, del D. Lgs. n. 175/2016, salva l'immediata applicazione della disciplina sulla revisione straordinaria di cui all'articolo 24, alla razionalizzazione periodica di cui all'articolo 20 del decreto si procede a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017;

- 6) Di trasmettere il presente provvedimento al Revisore del Conto ed alla Sezione Regionale di Controllo per il Veneto ai sensi dell'art. 24 comma 3 del D. Lgs. n. 175/2016;
- 7) Di comunicare l'esito della ricognizione al Dipartimento della Funzione Pubblica ed al Ministero dell'Economia e delle Finanze con le modalità stabilite dall'art. 17 del D.l. 90/2014, rendendo altresì disponibili le informazioni alla struttura di controllo e monitoraggio del M.E.F. di cui all'art. 15 del D. Lgs. n. 175/2016, per la verifica del puntuale adempimento degli obblighi;
- 8) Di pubblicare il presente atto sul sito internet istituzionale del Comune e sulla sezione "Amministrazione Trasparente" al link "Enti controllati", anche ai fini della consultazione pubblica di cui all'art. 5 comma 2 del D. Lgs. n. 175/2016, se pur prevista con particolare riferimento alla costituzione di società od all'acquisto di partecipazione, anche attraverso aumento di capitale;
- 9) Di trasmettere, per opportuna conoscenza, copia del presente provvedimento alle società partecipate dal Comune di Oppeano.

Il Presidente pone in trattazione la proposta di delibera sopra riportata.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione del Presidente;

Preso atto che:

- è stato espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica da parte del responsabile del settore competente;
- è stato espresso il parere favorevole di regolarità contabile da parte del responsabile del settore competente;

CONSIDERATA la proposta meritevole di approvazione per le motivazioni in essa indicate, che si recepiscono nel presente provvedimento;

PRESO ATTO della proclamazione della votazione palese disposta dal Presidente, si ottiene il seguente risultato:

CONSIGLIERI PRESENTI:	10
CONSIGLIERI ASTENUTI:	2 (Galbero, Marafetti)
CONSIGLIERI VOTANTI:	8
VOTI FAVOREVOLI:	8
VOTI CONTRARI:	0

DELIBERA

DI APPROVARE integralmente la proposta di cui in premessa che viene inserita nel presente atto come parte costitutiva del medesimo.

RILEVATA L'URGENZA, il Presidente pone ai voti l proposta di immediata eseguibilità della delibera in argomento, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

EFFETTUATA la votazione ed eseguito il computo dei voti si hanno i seguenti risultati:

CONSIGLIERI PRESENTI:	10
CONSIGLIERI ASTENUTI:	2 (Galbero, Marafetti)
CONSIGLIERI VOTANTI:	8
VOTI FAVOREVOLI:	8
VOTI CONTRARI:	0

PROCLAMATO l'esito della votazione il Presidente dichiara approvata la proposta di immediata eseguibilità del provvedimento.

DISCUSSIONE

Il Segretario Comunale illustra il punto: “Abbiamo una legge di stabilità del 2015 che propone agli Enti di approvare il piano operativo in questione; è da anni che una serie di leggi finanziarie, precisamente dal 2007, ha imposto dei vincoli, invitando a dismettere le società partecipate che non sono funzionali per il Comune . Ad agosto è stato emanato il cosiddetto “Decreto Madia” che è un testo unico in materia di società partecipate, invitando gli Enti ad aggiornare il piano operativo.

Il Comune di Oppeano ha 3 società partecipate direttamente:

ESACOM Spa, con il servizio, indispensabile, di gestione ambientale e gestione integrata dei rifiuti; CISI Srl, in fase di liquidazione, si sta aspettando la fine della procedura;

CAMVO Spa, che gestisce il servizio calore del Comune e dal 2014 ha iniziato con la materia delle energie rinnovabili;

ACQUE VERONESI Scarl, con la gestione del servizio idrico integrato, nella quale abbiamo una partecipazione indiretta;

CONSORZIO SVILUPPO BASSO VERONESE, in fase liquidatoria, per il momento senza riflessi negativi sui bilanci dei Comuni”.

**REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI
DEL COMUNE DI OPPEANO**

Art. 24 del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175

"Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica"

Premesse

Il processo di ricognizione/revisione straordinaria delle partecipazioni societarie degli enti locali si ispira ai seguenti principi generali:

- coordinamento della finanza pubblica;
- contenimento della spesa pubblica;
- buon andamento dell'azione amministrativa (sintesi dei principi di legalità, efficienza, efficacia, economicità, pubblicità e trasparenza);
- tutela della concorrenza e del mercato.

Tale processo è iniziato da alcuni anni, sfociando nell'analisi di cui al "Piano Cottarelli", dal nome del Commissario per la "Spending review", che ha individuato alcune linee guida per i processi di dismissione, peraltro da tempo indicate anche dalla Corte dei Conti e ben descritte nella Relazione approvata con deliberazione n. 27/SEZAUT/2016/FRG in data 20.09.2016 ad oggetto "Gli Organismi partecipati dagli enti territoriali - Osservatorio sugli Organismi partecipati/controllati da Comuni, Province e Regioni e relative analisi".

Con la Legge di Stabilità 2015, n. 190 del 23.12.2014, il legislatore ha privilegiato le istanze provenienti dalle autonomie territoriali di "riappropriarsi" del processo di razionalizzazione/dismissione delle società partecipate in relazione alle specificità di ciascun ente ed alle esigenze della comunità locale.

Gli interventi di razionalizzazione delle società partecipate dagli enti locali territoriali è già stata avviata sia direttamente dai soci mediante l'adozione di atti di indirizzo per la funzionalità degli assetti societari di riferimento sia mediante approvazione di piani/progetti dei soggetti partecipati, finalizzati alla revisione/riduzione della spesa sostenuta dalle società, in particolare per la gestione ordinaria.

La presente revisione straordinaria si pone in continuità con il Piano di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni sociali dirette ed indirette Anno 2015, approvato con D.C.C. n. 13 del 07.04.2015 e con il Piano di razionalizzazione Anno 2016, adottato con D.C.C. n. 12 del 31/03/2016 anche se non previsto come adempimento obbligatorio dalla Legge che aveva posto il vincolo solo per l'esercizio finanziario 2015, costituendo dunque ai sensi dell'art. 24 comma 2 del D. Lgs. 19.08.2016 n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica".

Inquadramento delle partecipazioni societarie dirette ed indirette del Comune di Oppeano

Partecipazioni sociali dirette:

CISI S.r.l. in liquidazione

con sede in Verona (VR) (sede del liquidatore civile)

Data inizio società: 28/12/1995

Codice Fiscale/P. I.v.a. 01970220230

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 17 del 30-03-2017 - COMUNE DI OPPEANO

Ragione Sociale: Società per azioni/ Società a responsabilità limitata (giusta verbale in data 10.12.2012 e atto del Notaio Dr. Salvatore Lorenzo di Verona Rep. 20645 di approvazione del nuovo statuto sociale nella forma giuridica della società a responsabilità limitata)

Società di capitali (n. 29 soci, di cui n. 27 Comuni, CAMVO S.p.A. – 93,4413% ed il Consorzio per lo sviluppo del Basso Veronese in liquidazione – 0,6489%);

Partecipazione al capitale sociale: 0,0295%

Scioglimento e procedure concorsuali: atto scioglimento 30/07/2010 – iscrizione 12/08/2010

Liquidazione volontaria: atto 20/08/2010 – iscrizione 03/09/2010

Concordato preventivo: iscrizione procedura 05/05/2011 – omologazione 23/12/2011

Oggetto sociale/Finalità della società: organizzazione, gestione ed esecuzione di servizi destinati a rispondere ad esigenze pubbliche, di utilità sociale e di tutela ambientale.

➤ **Finalità ex art. 4 lett. a) e d) D. Lgs. n. 175/2016 – allo stato non sussistenti in quanto la società è sottoposta a procedura di concordato, in definizione entro il mese di giugno 2017.**

➤ **Motivazione ex art. 5 D. Lgs. n. 175/2016**

- convenienza economica - sostenibilità finanziaria - possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate - gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato - compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa

Affidamenti in corso: no - impresa inattiva

Elementi sussistenti Elementi non sussistenti per le ragioni esposte: società inattiva e sottoposta a procedura di liquidazione e concordato con cessione di tutti i beni ed i rapporti giuridici ai creditori

- compatibilità dell'intervento finanziario eventualmente previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese - //

➤ **Verifiche art. 20 comma 2 D. Lgs. n. 175/2016**

Dati economico-finanziari:

	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Utile dell'esercizio	bilancio di esercizio in corso di approvazione	131.304	17.097	1.980.402	//	//

	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Fatturato (ricavi)	bilancio di esercizio in corso di approvazione	0,00	0,00	//	//	//

Oneri complessivi lordi a carico del Bilancio previsione 2017-2019: = //

□ x Elementi in ogni caso non valutabili data la procedura di liquidazione e concordato in essere

Trasparenza ed anticorruzione

Non disponibile allo stato il sito internet della società

Tempistiche previste per la definizione della procedura di concordato: metà giugno 2017.

La procedura di concordato si sta avviando alla conclusione che, verosimilmente, per informazioni assunte presso gli organi della procedura, sarà anche anticipata rispetto al mese di giugno 2017.

I residui contenzioni si sono definiti con accordi extragiudiziali.

Di conseguenza, non essendovi più cause in essere ed essendo esauriti gli attivi da incassare, il liquidatore giudiziale, dott. Giulio Gastaldello, ha predisposto e depositato in Tribunale il progetto di riparto finale, datato 14 febbraio 2017.

In tale riparto, l'esborso della procedura sarà di euro 1.623.283,56. I creditori in prededuzione ed in privilegio saranno soddisfatti per il 100% del loro credito (ammontare totale dei crediti in privilegio ed in prededuzione: euro 29.673,84), mentre i creditori chirografi saranno soddisfatti per il 20,80044% (ammontare totale dei crediti in chirografo: euro 1.593.609,74). Si segnala che i creditori in chirografo erano stati rimborsati, in sede di primo riparto parziale, nel febbraio 2013, per il 14% del loro credito. Il rimborso totale afferente i creditori chirografi ammonta dunque al 34,80044% del credito totale vantato.

Non sono previsti oneri/esborsi a carico dei bilanci dei comuni soci, né sono segnalati eventi straordinari ad impatto negativo.

In sintesi: liquidazione società CISI srl in concordato preventivo, con sede legale in Verona, in corso di definizione ed affidata agli organi della procedura.

<u>ESA- Com S.p.a.</u>

con sede in Nogara (VR) - P. I.v.a. o C.F. 03062710235;

Tipologia di soggetto partecipato: Società per azioni "in house"

La Società ESA-Com. S.p.A. è partecipata da Comune di Oppeano per la quota dell'0,91% e per la rimanente partecipazione azionaria da altri 18 Comuni e n. 2 società, AMIA S.p.A. e CAMVO S.p.A., partecipate da Enti Locali.

Data costituzione: 26/07/2000

Data termine: 31/12/2030

Partecipazione al capitale sociale: 0,91%

➤ **Finalità ex art. 4 lett. a) e d) D. Lgs. n. 175/2016**

Oggetto sociale/Finalità della società: svolge servizi pubblici locali di interesse generale a rilevanza economica e nello specifico servizi di igiene ambientale e gestione integrata dei rifiuti; ha per oggetto l'organizzazione, la gestione e l'esecuzione in proprio o a mezzo terzi di servizi in materia ambientale.

➤ **Motivazione ex art. 5 D. Lgs. n. 175/2016**

- convenienza economica - sostenibilità finanziaria - possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate - gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato - compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa

Affidamenti in corso: sì – modalità “in house providing”

- compatibilità dell'intervento finanziario eventualmente previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese

Dati informativi generali Comune/Società partecipata

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 88 del 28/11/2006 il Comune di Oppeano ha aderito alla Società ECO CISI S.p.a. (ora ESA-Com S.p.A. “Eco Servizi Ambientali Comunali”), approvandone lo statuto ed acquistando una quota di partecipazione azionaria pari allo 0,5% del capitale per il valore di euro 12.350,00, in parte ceduta al Comune socio di Isola Rizza con deliberazione di Consiglio Comunale n. 64 del 30/06/2011;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 101 del 21/11/2011 si approvavano modifiche allo statuto sociale, prevedendo all'art. 34bis l'istituzione del “Comitato Intercomunale per il controllo congiunto”, controllo da esercitare nelle forme previste da un Regolamento di attuazione del controllo analogo sulla società e la modifica della denominazione sociale da ECO CISI S.p.A. in ESA-Com S.p.A. “Eco Servizi Ambientali Comunali”;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 114 del 30/12/2011 si confermava l'affidamento *in house* alla società di cui trattasi del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti in deroga alle procedure competitive ad evidenza pubblica in quanto sussistenti i requisiti comunitari previsti per tali affidamenti. Il contratto di servizio è stato sottoscritto in data 02.05.2012, Rep. n. 1526;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 97 del 26.11.2014 il Comune di Oppeano ha aderito al Consiglio di Bacino dell'ambito territoriale ottimale “Verona Sud”, e pertanto alla gestione del servizio rifiuti si rende applicabile l'art. 1 comma 615 della Legge n. 190/2014 che, modificando l'art. 149bis del D. Lgs. n. 152/2006 (Codice Ambientale) ha previsto che «**L'affidamento diretto può avvenire a favore di società interamente pubbliche, in possesso dei requisiti prescritti dall'ordinamento europeo per la gestione in house, comunque partecipate dagli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale**», requisiti attestati da Esa-Com S.p.a., affidataria *in house*, con la relazione sull'affidamento del servizio di gestione igiene urbana raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani e assimilati redatta nell'anno 2014 a norma dell'art. 34 comma 20 del D.l. 179/2012.

Sistema di affidamento del servizio pubblico locale di gestione dei rifiuti

Il sistema di affidamento "in house providing" rispetta i requisiti dell'ordinamento europeo: capitale interamente pubblico, svolgimento dell'attività prevalentemente con i soci pubblici affidanti; esercizio da parte dei soci, nei confronti del soggetto stesso, di un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, come rappresentato nella Relazione ex art. 34, comma 20, D.l. 18/10/2012 n. 179 convertito in L. 17/12/2012 n. 221.

Lo Statuto societario è stato configurato in ottemperanza ai principi in materia di *in house providing* previa approvazione da parte del CICAG (Comitato Intercomunale per il Controllo Analogo Congiunto).

La gestione del servizio rifiuti ha finora prodotto continui miglioramenti dei livelli di raccolta differenziata (Rapporto Rifiuti - ISPRA 2016) con conseguente diminuzione dei costi. I costi di servizio attestati in sede di approvazione dei piani finanziari annuali, risultano contenuti e comunque equiparabili con i costi di mercato.

E' interesse dell'Ente mantenere in seno alla propria società partecipata il *Know how* acquisito relativamente al servizio di gestione dei rifiuti anche in vista dei possibili futuri sviluppi del servizio medesimo, estendibile come *best practice* anche ad altri Comuni (es. implementazione della raccolta differenziata con l'avvio della sperimentazione della tariffa puntuale a svuotamento).

Nel caso di specie l'opzione per l'affidamento *in house* del servizio di igiene ambientale rispetto al ricorso al mercato:

- risulta qualificante per il peculiare rapporto giuridico intercorrente tra l'Amministrazione ed il soggetto affidatario, che consente al Comune un controllo ed un'ingerenza sul servizio più penetrante di quello praticabile su di un soggetto terzo, in quanto esteso agli atti sociali e non rigidamente vincolato al rispetto del contratto di concessione;
- i costi del servizio sono contenuti a livelli equiparabili con il mercato esistente, realizzando ESA - Com. S.p.A. una sorta di gestione in economia parificabile a quella che il Comune realizzerebbe con una gestione interna;
- l'attuale dotazione organica del personale interno dell'Ente non consente di ipotizzare una gestione interna del servizio in oggetto;
- la qualità e l'efficienza del servizio assicurato da ESA - Com. S.p.A. sono attestati, anche a livello nazionale, dai numerosi riconoscimenti ricevuti da associazioni ambientaliste con riguardo al livello raggiunto nel campo della raccolta differenziata, attestatasi negli anni di gestione della Società tra il 70% e l'80%;
- l'ESA - Com. S.p.A. ha acquisito negli anni l'esperienza e la versatilità necessarie per gestire le particolarità legate al territorio, quali vie di comunicazione a ridotta e/o difficoltosa viabilità.

Sistemi di controllo analogo

Il controllo analogo è esercitato dai Comuni soci tramite il Comitato Intercomunale Controllo Congiunto.

Sono in corso modifiche statutarie, anche inerenti il controllo analogo, da approvare dall'Assemblea dei Soci e dai Consigli Comunali entro il 30.07.2017, come da decreto correttivo del D. Lgs. n. 175/2016.

x Elementi sussistenti Elementi non sussistenti

➤ *Verifiche art. 20 comma 2 D. Lgs. n. 175/2016*

Dati economico-finanziari:

La Società ha mantenuto, nel periodo 2009-2015, un equilibrio economico finanziario che ha reso possibile la chiusura degli esercizi in utile così come da prospetto di seguito riportato.

	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Utile dell'esercizio	bilancio di esercizio in corso di approvazione	221.810	194.340	572.562	279.550	293.425	168.493	234.292

	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Fatturato (ricavi)	bilancio di esercizio in corso di approvazione	9.338.668	9.594.679	10.040.051	9.442.565	9.057.892

Onere complessivo lordo su Bilancio previsione 2017-2019 – Esercizio 2017: = come da Piano finanziario

Organi amministrativi e di controllo

✓ Situazione dall'11/10/2016 giusta Verbale Assemblea soci n. 3/2016

Comune o Ente di riferimento	Amministratore	Carica ricoperta	Compenso lordo annuo previsto*	Decorrenza della carica	Scadenza della carica
Comune di Casaleone (1%)	Lorenzetti Maurizio	Presidente CdA	€ 10.080,00 lordi annui (€ 840,00 mensili lordi)	11/10/2016	Approvazione Bilancio al 31.12.2018
Comune di Isola della Scala (1%)	Donno Silvia Patrizia	Consigliere	€ 4.800,00 (€ 400,00 mensili lordi)	11/10/2016	Approvazione Bilancio al 31.12.2018
AMIA Spa (40%)	Martelli Mauro	Consigliere	€ 4.800,00 (€ 400,00 mensili lordi)	11/10/2016	Approvazione Bilancio al 31.12.2018

* I compensi dei componenti dell'organo amministrativo sono stati rideterminati in riduzione nella misura del 20% con decorrenza 01.01.2015 a seguito entrata in vigore D.l. 90/2014, art. 16.

Rappresentanti dell'Ente: =/

Compenso/Trattamento economico rappresentanti dell'Ente in seno agli organi amministrativi della società: =/

N. dipendenti in valore medio al 31.12:

DIPENDENTI	al 31/12/2016	al 31/12/2015	al 31/12/2014	al 31/12/2013	al 31/12/2012	al 31/12/2011	al 31/12/2010
Dirigenti	1	1	1	1	1	1	1
Quadri	1	0	0	0	0	0	0

Impiegati	9	11	11	11	11	11	11
Operai	60	53	55	50	43	42	48
TOTALE	71	65	67	62	55	54	60

Si specifica che la società fa altresì ricorso al mercato del lavoro interinale per far fronte ai picchi di raccolta nel periodo primaverile ed estivo, sostituzione ferie e malattia; al personale viene garantito il trattamento previsto dal CCNL Fise Assoambiente; il numero medio dei somministrati è di circa 15 unità. L'entità del personale in servizio è in ogni caso in linea con i documenti di programmazione dei fabbisogni di personale approvati dalla Società.

Prospettive di integrazione

E' stato avviato, a garanzia della concorrenzialità del servizio e della sostenibilità finanziaria dei costi di gestione, anche sul piano dell'innovazione tecnologica, il processo di aggregazione con altre società della bassa Veronese al fine di costituire un unico soggetto gestore a livello di Bacino territoriale Ottimale, per il quale il C.d.A. ha ricevuto mandato dal CICAG (Comitato Intercomunale per il Controllo Analogico Congiunto) e dall'assemblea soci.

In data 24 giugno 2013 l'Assemblea del Comitato Intercomunale per il Controllo Analogico Congiunto e l'Assemblea dei Soci hanno approvato uno studio di fattibilità contenente le linee guida per l'attuazione di un progetto di aggregazione territoriale fra società di servizi pubblici locali *in house* – gestione rifiuti nella bassa veronese. Come descritto nello studio di fattibilità “si stima che dall'aggregazione di ESA-Com S.p.A. e S.I.V.E. S.r.l. sia possibile conseguire, nell'effettuazione del servizio integrato di igiene urbana sul medesimo bacino attualmente servito, un contenimento dei costi pari al 3%. Tale valore non considera un ulteriore recupero di produttività ed efficienza che si concretizzerebbe in un miglioramento del servizio reso all'utente. Dal punto di vista strategico l'aggregazione consentirebbe di mantenere la centralità del ruolo delle singole Amministrazioni Comunali per il controllo del servizio sul proprio territorio, anche in una possibile evoluzione di aggregazioni su ambiti di maggiore estensione”.

Dall'aggregazione si otterrebbe infatti:

- a) una società di dimensioni più significative, che costituirebbe nel breve periodo il naturale interlocutore privilegiato per il Consiglio di Bacino, qualora si confermasse la possibilità di mantenimento dell'assegnazione *in house* del servizio integrato di igiene urbana;
- b) una tale società, rafforzata nella struttura e nell'organizzazione rispetto alle attuali, si presenterebbe ben più competitiva ad un'eventuale procedura aperta per l'affidamento del servizio sull'intero ambito ottimale.

Il percorso è dunque proseguito ed in data 4 novembre 2013 si è preso atto della “Relazione in riferimento al percorso di aggregazione societaria ESA-Com/S.I.V.E./Bovolone Attiva; mentre in data 16 dicembre 2013 il Comitato Intercomunale ha esaminato il “Progetto per l'integrazione delle Società Pubbliche ed Ambientali dell'Ambito VERONA SUD: criteri ed indirizzi”. In data 18 novembre 2014 il Comitato ha approvato il documento “Aggregazione societaria ESA-Com S.p.A. / S.I.V.E. S.r.l. – presentazione bozza progetto”. Ultima tappa del processo di aggregazione societaria: “Analisi progetto di aggregazione, relazione sulle attività svolte dal gruppo di lavoro incaricato dell'analisi di approfondimento del progetto con focus nei rapporti tra soci Enti Locali (Comuni) e CAMVO S.p.A. (società partecipata da Enti Locali).

Il processo di aggregazione societaria richiede l'allineamento delle scadenze degli affidamenti con proroga degli stessi.

L'art. 198, comma 1, del D.Lgs. 152/2006 stabilisce d'altra parte che i Comuni continuano la gestione dei rifiuti fino a che non inizi l'attività del soggetto aggiudicatario della futura gara con cui l'Autorità d'ambito affiderà il servizio di gestione integrata dei rifiuti; nelle more dell'attuazione di quanto previsto dalla descritta normativa nazionale e regionale spettano dunque ai singoli Enti Locali tutte le decisioni in merito al servizio sul proprio territorio, nel rispetto delle disposizioni pianificatorie regionali, al fine di non

interrompere l'erogazione di un servizio pubblico essenziale ed al fine di tutelare l'igiene e la salute pubblica.

Verifica positiva Verifica non positiva

Trasparenza ed anticorruzione

Sul sito internet della società sono disponibili dati in materia anticorruzione, tutela preventiva della legalità e trasparenza di cui alla L. 190/2012.

In sintesi: la partecipazione societaria diretta in ESA-Com S.p.A. deve essere mantenuta; il socio diretto Comune continuerà nel perseguire le azioni per una gestione dei rifiuti e dei servizi ambientali razionale, efficace, efficiente ed economica sia tramite il Consiglio di Bacino che tramite il Comitato Territoriale previsto dalla convenzione per la cooperazione tra gli enti locali partecipanti compresi nell'ambito territoriale ottimale "Verona SUD".

<u>Camvo S.p.a.</u>

con sede in Bovolone (VR) – C.F. 80017620230 P. I.v.a. 01508170238

Tipologia di soggetto partecipato: Società per azioni "in house"

CAMVO S.p.A. è partecipata da 12 Comuni ed ha partecipazioni in Acque Veronesi S.c.a.r.l. ed in C.i.s.i. S.r.l. in liquidazione.

Data costituzione: 26/03/2003;

Data termine: 31/12/2060

Partecipazione al capitale sociale: 10,45%

➤ ***Finalità ex art. 4 lett. a) e d) D. Lgs. n. 175/2016***

Oggetto sociale/Finalità della società: esercizio delle attività concernenti:

1. servizio idrico integrato, come definito dalla legge 36/94, consistente in:

- captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili;*
- collettamento degli scarichi ed esercizio delle fognature;*
- depurazione delle acque reflue;*

2. produzione, acquisto, trasporto, condizionamento, distribuzione e vendita del gas per usi civili e produttivi;

3. gestione del ciclo integrale dei servizi ambientali in materia di rifiuti;

4. produzione, acquisto, scambio, distribuzione e commercializzazione di energia;

5. pubblica illuminazione ed illuminazione votiva dei cimiteri;

6. produzione e distribuzione di calore, gestione impianti termici;

7. riqualificazione energetica degli edifici, servizio energia e gestione servizi energetici,

contabilizzazione/ripartizione dell'energia e del calore, soluzioni necessarie per l'efficienza ed il risparmio energetico degli impianti e degli edifici, progettazione, installazione, riparazione e manutenzione impianti per l'utilizzo di energie rinnovabili;

8. servizi informatici, con particolare riferimento all'informatica territoriale;

9. servizi di telecomunicazione;

10. trasporto pubblico di cose e persone in c/proprio e in c/terzi;

11. studi, ricerche, consulenze, assistenza tecnica e finanziaria ad Enti pubblici;

12. svolgimento di altre attività funzionali, connesse e consequenziali alla gestione dei servizi sopra individuati, ivi compresa l'elaborazione e riscossione delle tariffe e dei canoni dei servizi elencati.

La società svolge servizi pubblici locali di interesse generale a rilevanza economica negli ambiti territoriali consentiti dalla legge.

➤ **Motivazione ex art. 5 D. Lgs. n. 175/2016**

- convenienza economica - sostenibilità finanziaria - possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate - gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato - compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa

Affidamenti in corso: si – modalità “in house providing”- riqualificazione energetica degli edifici di proprietà comunale, servizio energia e gestione servizi energetici - produzione e distribuzione di calore, gestione impianti termici edifici di proprietà comunale – municipio ed edifici scolastici

Dati informativi generali Comune/Società partecipata

Il “Consorzio Acquedotto Medio Veronese Orientale” (CAMVO) nasce nel 1970 per volontà di 12 comuni della Bassa Veronese, tuttora soci, ovvero Angiari, Bovolone, Casaleone, Cerea, Concemarise, Isola Rizza, Oppeano, Ronco All'Adige, Roverchiara, Salizolle, Sanguinetto, San Pietro di Morubio.

Nel 2003 è avvenuta la trasformazione in SpA secondo l'art. 115 del D. Lgs. 267/2000; CAMVO S.p.A. pertanto è ad oggi una Società per Azioni a capitale interamente pubblico.

CAMVO ha svolto il servizio di manutenzione fognaria per conto di Acque Veronesi spa (società pubblica) in ordine al territorio della bassa veronese.

CAMVO SpA deriva dalla trasformazione in società di capitali della preesistente Azienda Speciale Consortile che gestiva il servizio idrico sul territorio dei Comuni Consorziati; a seguito dell'affidamento della gestione del servizio idrico integrato alla società Acque Veronesi scarl, CAMVO ha mantenuto il ruolo di società proprietaria delle reti e degli impianti afferenti il servizio idrico integrato dalla medesima realizzate negli anni precedenti ed utilizzate da Acque Veronesi, in conformità al disposto dell'allora vigente art. 113 TUEL che prevedeva la separazione fra il soggetto proprietario delle reti e degli impianti e il soggetto gestore, e in attuazione di specifico contratto facente parte dell'affidamento del servizio da parte dell'ATO Veronese.

Pertanto, CAMVO SpA – in qualità di soggetto proprietario delle reti e degli impianti – costituisce società indispensabile al raggiungimento dei fini istituzionali del Comune – nello specifico, la garanzia del servizio idrico integrato – e come tale non rientrante nelle fattispecie individuate dalle disposizioni normative del D. Lgs. n. 175/2016 e già nell'art. 1 comma 611 della L. 190/2014 quali suscettibile di ipotesi di scioglimento; peraltro, pare comunque opportuno entrare nel merito della razionalità e della convenienza economica al mantenimento della proprietà delle reti e degli impianti in capo a CAMVO:

L'unica ipotesi alternativa sarebbe costituita dal passaggio delle reti e degli impianti in capo a ciascuno dei singoli comuni soci, con accollo da parte degli stessi dei mutui residui e subentro pro-quota nel contratto vigente con Acque Veronesi;

Tale ipotesi teorica presenta evidentemente una serie di controindicazioni di carattere organizzativo; non si vede infatti come potrebbe essere utilmente organizzata un'attività unitaria di detenzione della proprietà di *assets* molto importanti e strategici suddividendola pro-indiviso fra molti comuni che, per assicurare indirizzi unitari e decisioni tempestive dovrebbero comunque costituire, nell'eventualità, una diversa forma associativa o comunque creare una forma di coordinamento fra i propri uffici tecnici e i propri organi istituzionali; la soluzione societaria esistente pare pertanto anche sotto il profilo organizzativo quella più razionale;

Infine una considerazione di carattere fiscale di carattere dirimente: (si veda al proposito, a titolo di mera conferma di un dato del tutto palese, la medesima considerazione a pag. 33 del "Programma di razionalizzazione delle partecipate locali" del Commissario Cottarelli); l'eventuale assegnazione dei beni di CAMVO ai soci determinerebbe il versamento da parte dei Comuni assegnatari dell'iva sul valore normale delle reti e degli impianti di cui trattasi; il valore in oggetto può essere quantificato in circa 10 milioni di euro, quale prima stima: risulta pertanto del tutto evidente l'insostenibilità e la non convenienza del percorrere tale strada.

Nell'ottica dell'"aggregazione" prevista dalle indicazioni normative del piano di razionalizzazione, CAMVO ha attivato, in base alle deliberazioni assembleari sul tema, ulteriori servizi in grado di garantire economie di scala nella gestione, ripartendo su base più ampia i costi fissi della medesima; si ricorda in particolare l'attività di service svolta per Acque Veronesi (che ha consentito il mantenimento di un presidio tecnico qualificato nella zona, previa ricontrattazione dei livelli di inquadramento del personale, che sono attualmente decisamente competitivi a livello di costo) e, recentemente, l'avvio dell'attività inerente la prestazione di servizi energetici per conto dei Comuni soci, che sta dando buoni risultati in molte amministrazioni, consentendo contemporaneamente un significativo risparmio agli enti affidanti e l'ottenimento di un ragionevole margine da parte di CAMVO, proprio grazie all'utilizzo del personale su vari servizi; inoltre, grazie a tale crescita di servizi, CAMVO è in grado di garantire una struttura tecnica in grado di supportare adeguatamente i Comuni in alcune specifiche attività.

I Comuni soci di CAMVO S.p.A. hanno peraltro integrato lo statuto sociale di servizi e funzioni fondamentali per l'efficientamento della spesa dei Comuni, con riferimento al settore dell'energia.

In tale ottica CAMVO S.p.A. redige per i Comuni soci progetti in adesione a bandi pubblici per Interventi di efficienza e risparmio energetico – efficientamento energetico degli edifici pubblici, da ultimo nell'ambito del Programma Attuativo Regionale del fondo per lo sviluppo e la coesione, Piani di azione per l'energia sostenibile (*Paes*); fornisce assistenza ai Comuni per gli interventi di miglioramento energetico in tutte le fasi, dalla diagnosi energetica iniziale alla progettazione ed esecuzione dei lavori.

CAMVO detiene una partecipazione di maggioranza relativa nella società ESA-Com, che svolge attività di servizio ambientale; la detenzione unitaria di tale partecipazione consente ai Comuni soci CAMVO di individuare e praticare una strategia condivisa sulla tematica ambientale, con importanti riflessi territoriali; la società ESA-Com ha in corso un percorso di aggregazione, in perfetta aderenza con le linee definite.

Le politiche di CAMVO sul personale e sugli emolumenti a consiglieri e organi di controllo sono improntate ad obiettivi di efficienza e risparmio, come risulta dai dati di bilancio pubblici.

I risultati economico patrimoniali della società CAMVO sono sempre stati largamente positivi.

- compatibilità dell'intervento finanziario eventualmente previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese

Sistemi di controllo analogo

Il controllo analogo è esercitato dai Comuni soci ai sensi dell'art. 8 comma 5 dello statuto approvato con atto del 02/04/2014, Repertorio n. 8405 a rogito del Notaio Dr. Nicola Marino di Bovolone (VR) e che prevede altresì elementi ulteriori di rafforzamento anche introducendo un obbligo statutario – all'art. 15 comma 3, in particolare, - di istituzione di appositi strumenti organizzativi e regolamentari al fine di assicurare, in relazione ai singoli casi concreti, l'esercizio adeguato del "controllo analogo", ove ciò dovesse essere reputato necessario in relazione a specifiche fattispecie.

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 18.02.2014, è stato approvato il nuovo statuto della Società CAMVO S.p.a. che prevede all'art. 1 comma 2 il totale capitale pubblico locale ed all'art. 8 comma 5 che compete all'Assemblea dei soci la preventiva autorizzazione al Consiglio di Amministrazione per il compimento di una serie di atti fondamentali tra cui l'approvazione del piano-programma e dei documenti programmatici, lo svolgimento di servizi rientranti nell'oggetto sociale per i soci di importi annui superiori a 100.000,00 euro, l'assenso alla cessione di azioni, altri oggetti per i quali, in funzione della natura pubblica della società, gli Amministratori richiedano la preventiva autorizzazione all'Assemblea (controllo analogo congiunto);

Sono in corso modifiche statutarie, anche inerenti il controllo analogo, da approvare dall'Assemblea dei Soci e dai Consigli Comunali entro il 30.07.2017, come da decreto correttivo del D. Lgs. n. 175/2016.

x Elementi sussistenti Elementi non sussistenti

➤ Verifiche art. 20 comma 2 D. Lgs. n. 175/2016

Dati economico-finanziari:

	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Utile dell'esercizio	bilancio di esercizio in corso di approvazione	20.482	52.188	40.218	34.155	30.445

	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Fatturato (ricavi)	bilancio di esercizio in corso di approvazione	1.552.054	1.703.629	1.601.288	1.504.145	1.463.664

Onere complessivo lordo su Bilancio previsione 2017-2019 – Esercizio 2017: //

Organi amministrativi e di controllo

✓ Situazione dal 16/06/2015 giusta *Verbale Assemblea soci in pari data*

Comune o Ente Socio di riferimento	Amministratore	Carica ricoperta	Compenso lordo annuo previsto*	Decorrenza della carica	Scadenza della carica
Comuni soci	<i>Foscarin Pietro</i>	Presidente CdA	€ 14.400,00 lordi annui	16/06/2015	Approvazione Bilancio al 31.12.2017
Comuni soci	<i>Gruzzoli Mauro Michele</i>	Vice Presidente CdA	€ 4.800,00	16/06/2015	Approvazione Bilancio al 31.12.2017
Comuni soci	<i>Ferrarini Paolo</i>	Consigliere	€ 4.800,00	16/06/2015	Approvazione Bilancio al 31.12.2017
Comuni soci	<i>Molinari Remo</i>	Consigliere	€ 4.800,00	16/06/2015	Approvazione Bilancio al 31.12.2017
Comuni soci	<i>Gobbi Lara</i>	Consigliere	€ 4.800,00	16/06/2015	Approvazione Bilancio al 31.12.2017

* I compensi dei componenti dell'organo amministrativo sono stati rideterminati in riduzione nella misura del 20% in base al D.l. 24.06.2014 n. 90 convertito in L. 11.08.2014 n. 114. Non sono previsti rimborsi spese per viaggi di servizio e missioni.

I dati sono reperibili dal sito dell'Amministrazione Trasparente.

Rappresentanti dell'Ente: =/

Compenso/Trattamento economico rappresentanti dell'Ente in seno agli organi amministrativi della società: =/

Dati organizzativi:

CAMVO S.p.A. ha una sede legale, amministrativa ed operativa a Bovolone (VR).

n. 8 dipendenti – n. 1 professionista esterno con incarico di Direttore Tecnico.

Non sono conferiti incarico di Direttore Generale ed incarichi dirigenziali.

Trasparenza ed anticorruzione

Sul sito internet della società sono disponibili alcuni dati in materia anticorruzione e tutela preventiva della legalità in materia di appalti: ottemperanza agli adempimenti di cui alla L. 190/2012, art. 1 co. 32 – la prevalenza degli affidamenti contratti da CAMVO S.p.A. sono di importo inferiore o pari ad euro 100.000,00.

In sintesi: la partecipazione societaria diretta in CAMVO S.p.A. deve essere mantenuta; il socio diretto Comune continuerà nel perseguire le azioni per una gestione dei servizi affidati razionale, efficace, efficiente ed economica anche tramite i sistemi di controllo interno e salvo valutare nel corso dell'esercizio 2017 eventuali processi normativo/organizzativi correlati alla gestione in house (autoproduzione di beni e servizi).

Partecipazione sociale indiretta:

Acque Veronesi S.c.a.r.l.

C.F. /P.I.v.a. 03567090232

con sede in Verona (VR)

Ragione Sociale: Società consortile a responsabilità limitata;

La Società gestisce il servizio idrico integrato per l'Ambito Territoriale Ottimale Veronese, costituito da 43 Comuni; è partecipata altresì da CAMVO S.p.A.; CISIAG S.p.A.; Acque vive servizi e territorio S.r.l.; Azienda Generale Servizi Municipali di Verona S.p.A. "AGSM VERONA S.P.A.".

Data atto di costituzione: 27/01/2006

Data fine società: 31/12/2050

Partecipazione indiretta al capitale sociale: 4,85% tramite CAMVO S.p.A.

➤ Finalità ex art. 4 lett. a) e d) D. Lgs. n. 175/2016

Oggetto sociale/Finalità della società: gestione del servizio idrico integrato dell'ambito territoriale ottimale unico "VERONESE"

➤ Motivazione ex art. 5 D. Lgs. n. 175/2016

- convenienza economica - sostenibilità finanziaria - possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate - gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato - compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa

Affidamenti in corso: si – modalità "in house providing"- servizio idrico integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale unico "VERONESE"

- compatibilità dell'intervento finanziario eventualmente previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese

Dati informativi generali Comune/Società partecipata

Acque Veronesi s.c.a.r.l. è una società a capitale interamente pubblico costituitasi il 27 gennaio del 2006 per iniziativa dei Comuni e delle società di gestione dell'Area gestionale "Veronese" dell'Ambito Territoriale Ottimale Veronese, allo scopo di dare attuazione al modello di gestione servizio idrico integrato previsto dalla normativa di settore (Legge Galli n. 36/1994 e succ. mod.).

A seguito dell'individuazione dell'ambito territoriale ottimale unico "VERONESE" l'affidamento del servizio idrico integrato ad un unico soggetto costituisce dunque l'ultima tappa del percorso di riorganizzazione del servizio idrico previsto dalla legge (Legge n. 36/94, c.d. "Legge Galli", oggi sostituita dal Decreto Ambientale di cui al D.Lgs. n. 152/06 e dalla L.R. 27 aprile 2012, n. 17 "Disposizioni in materia

di risorse idriche”, che subentra alle previgenti normative regionali, L. Reg. Veneto n. 5/98 e n. 34/99). In quanto gestore unico nell'area "Veronese" dell'ambito ottimale, Acque Veronesi è stata chiamata per legge a subentrare ai precedenti gestori, fossero essi consorzi o società comunali, ovvero agli stessi comuni laddove essi gestissero il servizio direttamente.

Acque Veronesi è stata costituita in data 27 gennaio 2006 ottenendo l'affidamento diretto, “in house”, della gestione del Servizio Idrico Integrato disposto dall’Autorità di Ambito Territoriale Ottimale “AATO” Veronese, ai sensi dell'art. 113, comma 5°, lettera c) del D.Lgs. n. 267/2000. In data 4 febbraio 2006, con deliberazione n. 1 dell'Assemblea.

Con la citata delibera n. 1 del 4 febbraio 2006, l'AATO Veronese ha disposto che l'affidamento svolgesse effetto immediato nei confronti degli Enti locali che hanno aderito ad Acque Veronesi sin dalla sua costituzione ed altresì che l'affidamento della gestione e gli effetti da essa derivanti venissero riconosciuti anche nei confronti degli Enti locali successivamente aderenti alla compagine sociale.

In data 15 febbraio 2006 fra l'AATO Veronese e Acque Veronesi s.c.a r.l. è stato stipulato il contratto di servizio, denominato "Convenzione tra l'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale "Veronese" ed il gestore del Servizio Idrico Integrato dell'area Veronese". La durata dell'affidamento ad Acque Veronesi s.c.a r.l. è di 25 anni decorrenti dalla data di sottoscrizione della convenzione suddetta.

La Convenzione ha previsto una progressiva assunzione diretta da parte di Acque Veronesi della gestione del servizio nei comuni oggetto dell'affidamento, secondo modalità e tempi individuati in un "Piano di Subentro" approvato dall'AATO Veronese in data 18 dicembre 2006.

Dal 1° marzo 2007 anche il Comune di Oppeano rientra nell’area di gestione di Acque Veronesi s.c.a r.l., congiuntamente ai comuni dell'Area Veronese dell'Ambito Ottimale. La gestione affidata ad un'impresa pubblica quale Acque Veronesi s.c.a r.l. consente il superamento della frammentazione delle gestioni e la razionalizzazione del servizio offerto ai cittadini, il raggiungimento di elevati standard di qualità ed il miglioramento progressivo del servizio, anche mediante la realizzazione di investimenti in nuovi impianti ed in nuove tecnologie, così come previsto dal Piano d'ambito approvato dall'AATO Veronese.

Pertanto, a partire dalle date di subentro, la gestione operativa delle reti e degli impianti, così come la fatturazione dei consumi idrici, è effettuata direttamente da Acque Veronesi.

Con Legge Regionale 27 aprile 2012, n. 17 “Disposizioni in materia di risorse idriche”, le funzioni amministrative già esercitate dalle AATO e relative alla programmazione e controllo del servizio idrico integrato di cui agli artt. 147 e segg. del Decreto legislativo n. 152/2006, sono state assegnate ai Consigli di bacino, forme di cooperazione tra i comuni per la programmazione e organizzazione del servizio idrico integrato, con personalità giuridica di diritto pubblico, deputati alla funzione di regolazione per ciascun ambito territoriale ottimale. Con D.G.R.V. n. 1006 del 05/06/2012 è stato approvato lo schema di “Convenzione per la cooperazione tra gli enti locali partecipanti compresi nell’ambito territoriale ottimale del servizio idrico integrato “Veronese”.

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 28/09/2012 è stata approvata la convenzione per la cooperazione tra gli enti locali partecipanti compresi nell'Ambito Territoriale Ottimale del servizio idrico integrato “Veronese”.

Il Consiglio di Bacino è dunque subentrato in tutti i rapporti giuridici in essere dell’AATO Veronese con i seguenti effetti:

- i Comuni convenzionati si sono impegnati ad autorizzare il relativo soggetto gestore, secondo le procedure stabilite del Consiglio di bacino, ad utilizzare il suolo ed il sottosuolo della strade e dei terreni pubblici per la installazione delle opere, impianti, ed attrezzature necessarie per svolgere il servizio oggetto della concessione medesima o per realizzare le opere previste nei programmi di intervento concordati;
- nelle convenzioni per la gestione del servizio idrico integrato sono previste idonee forme di garanzia dell’adempimento degli obblighi assunti dai soggetti gestori nei confronti degli enti locali convenzionati;
- le infrastrutture idriche di proprietà dei Comuni di cui all’art. 147 del Decreto legislativo n. 152/2006 sono messe nella disponibilità del Consiglio di bacino istituito con la Convenzione, il quale le affida, ai sensi dell’art. 152 del medesimo Decreto legislativo n. 152/2006, in concessione d’uso al gestore del servizio idrico integrato, con le modalità previste dalla legge e dal contratto di servizio.

Sistemi di controllo analogo

Il controllo analogo è esercitato tramite il Comitato territoriale, composto di n. 15 rappresentanti degli enti locali, come da statuto.

x Elementi sussistenti Elementi non sussistenti

➤ **Verifiche art. 20 comma 2 D. Lgs. n. 175/2016**

Dati economico-finanziari:

	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Utile dell'esercizio	bilancio di esercizio in corso di approvazione	3.806.592	1.100.173,00	2.584.858,00	609.471,00	450.260,00

	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Fatturato (ricavi)	bilancio di esercizio in corso di approvazione	88.656.198	84.657.930	85.556.746	80.021.019	75.476.843

Onere complessivo lordo su Bilancio previsione 2017-2019 – Esercizio 2017: //

Organi amministrativi e di controllo

✓ Situazione dal 13/07/2015 giusta Verbale Assemblea soci in pari data

Comune o Ente Socio di riferimento	Amministratore	Carica ricoperta	Compenso lordo annuo fisso*	Decorrenza della carica	Scadenza della carica
Comune di Villafranca di Verona (4,06%)	<i>Cordioli Niko</i>	Presidente Presidente del Consiglio di Amministrazione	€ 28.800,00 <i>lordi annui</i>	13/07/2015	Approvazione Bilancio al 31.12.2017
	<i>Dal Cero Domenico</i>	Consigliere-Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione	€ 18.000,00	13/07/2015	Approvazione Bilancio al 31.12.2017
	<i>Briani Paola</i>	Consigliere	€ 14.400,00	13/07/2015	Approvazione Bilancio al 31.12.2017

* I compensi dei componenti dell'organo amministrativo sono stati rideterminati in riduzione nella misura del 20% in base al D.l. 24.06.2014 n. 90 convertito in L. 11.08.2014 n. 114.

I rimborsi spese per viaggi di servizio e missioni corrisposti agli Amministratori sono pubblicati sul sito dell'Amministrazione Trasparente.

Dati organizzativi:

- Acque Veronesi ha attualmente sede legale ed amministrativa a Verona e n. 7 sedi operative; n. 8 sportelli territoriali;

- n. totale Addetti 276, dislocati nelle varie sedi e acquisiti dalle precedenti gestioni, secondo quanto previsto dalla normativa regionale di attuazione della Legge Galli (ora decreto ambientale D.Lgs. n. 152/2006).

- n. 1 incarico di Direttore Generale, con affidamento di incarico dirigenziale per il settore pianificazione, risorse e innovazione;

- n. 7 incarichi dirigenziali, compreso l'incarico affidato al Direttore generale.

Compensi compresi tra i 76.000,00 ed i 160.000,00 per compensi fissi annui lordi e tra € 15.000,00 e 32.000,00 per compensi variabili, in applicazione del C.c.n.l. Federmanager-Confservizi, pubblicati sul sito dell'Amministrazione Trasparente.

L'organizzazione territoriale approvata dall'Assemblea dell'AATO si basa sulla divisione del territorio gestito in tre distretti: MONTANO, PEDEMONTANO E PIANURA.

La scelta è stata fatta sulla base di una attenta analisi di vantaggi e svantaggi di ciascuna possibili scelte e nell'ottica dell'omogeneità delle caratteristiche di reti, impianti, bacino d'utenza, caratteristiche morfologiche, livelli qualitativi di servizio in ciascun distretto; in particolare sono stati considerati elementi e parametri quali:

- Tipologia di reti ed impianti;
- Caratteristiche delle tecnologie da impiegare nella gestione;
- Dispersione territoriale degli impianti;
- Livello di copertura del servizio;
- Accesso di struttura da parte degli utenti;
- Omogeneità delle problematiche gestionali;
- Viabilità.

In data 30/06/2011 è stata costituita da Acque Veronesi e Acque Vicentine la Società Viveracqua Scarl che ha per oggetto la collaborazione con le principali Società di gestione del SII del Veneto con la finalità di conseguire approvvigionamenti comuni mediante rapporti di committenza, creare sinergie al fine di ottimizzare i costi di gestione, gestire in comune alcune parti delle rispettive attività e cooperare nella ricerca di forniture e servizi.

Trasparenza ed anticorruzione

Sul sito internet della Società sono disponibili dati in materia anticorruzione, trasparenza, e tutela preventiva della legalità.

In sintesi: la partecipazione societaria indiretta in Acque Veronesi s.c.a.r.l., in quanto gestore del servizio idrico integrato dell'Ambito Territoriale Ottimale "Veronese" deve essere mantenuta.

il socio indiretto Comune continuerà nelle azioni intese a perseguire una gestione del servizio idrico integrato razionale, efficace, efficiente ed economica sia tramite il Consiglio di Bacino, quale organo con funzioni consultive, di programmazione e di controllo, che tramite il Comitato Territoriale previsto dalla

convenzione per la cooperazione tra gli enti locali partecipanti compresi nell'ambito territoriale ottimale del servizio idrico integrato "Veronese".

ESA- Com S.p.a.

Tramite CAMVO S.p.A. il Comune di Oppeano detiene partecipazioni indirette in ESA-Com S.p.A., pari al 0,42224%.

Si rinvia a quanto riportato nella parte iniziale della Relazione.

CISI S.r.l. in liquidazione

Tramite CAMVO S.p.A. il Comune di Oppeano detiene partecipazioni indirette in CISI S.r.l. in concordato preventivo, pari al 0,013688%.

Si rinvia a quanto riportato nella parte iniziale della Relazione.

Con riferimento al parere della Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per il Veneto – in merito alla corretta interpretazione ed applicazione dell'articolo 1, comma 611 ss., della Legge di Stabilità 2015, giusta deliberazione 205/2015, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 7 aprile, con la quale si è chiarito:

- che i consorzi, pur ricalcando, per certi versi, il modello delle società che gestiscono servizi pubblici locali, hanno natura di ente strumentale degli enti locali partecipanti (Cons. St., Sez. V, n. 2605/01; Cass., Sez. Unite Civili, ordinanza n. 33691 del 10 ottobre 2002);
- che pertanto il Piano operativo di razionalizzazione contemplato dalla legge di stabilità 2015, che si riferisce esclusivamente alle partecipazioni societarie detenute dall'ente (sia direttamente che indirettamente) non può concernere i consorzi di servizi di enti locali, a meno che non siano stati costituiti in forma di società, e ciò proprio perché il consorzio tra enti locali non appare identificabile con la figura del consorzio d'impresе, prevista dall'articolo 2602 del codice civile;

che, tuttavia, ove il consorzio detenga partecipazioni societarie, "deve ritenersi che si debba operare la prescritta verifica di compatibilità della partecipazione detenuta con il fine per il quale è stato costituito, cioè "la gestione associata di uno o più servizi e l'esercizio associato di funzioni" degli enti che lo costituiscono";

si riporta anche la partecipazione in seno al:

Consorzio per lo sviluppo del Basso Veronese "CSBV" in liquidazione

(ex Consorzio per la zona industriale di Nogara costituito con decreto del Prefetto di Verona in data 26.10.1963 n. 21935/DIV. II)

con sede in Nogara (VR)

P. I.v.a. 00850390238

Ragione Sociale/natura giuridica: *Consorzio ex art. 31 D. Lgs. n. 267/2000 (n. 29 Comuni medio basso veronese - Provincia di Verona - C.C.I.A.A. di Verona);*

Partecipazioni nelle seguenti società:

- CISI S.r.l. in liquidazione ed in concordato preventivo - /;
- Centro Servizi Distretto del Mobile in liquidazione – 23,2%;
- Servizi Territoriali S.r.l. “S.T. S.r.l.” in liquidazione – 60%.

Data costituzione: 17/12/1996

Data inizio attività d'impresa: 28/06/1997

Data iscrizione: 31/07/1997

Data fine consorzio: 31/12/2030

Partecipazione al capitale consortile: //

Oggetto sociale**Finalità del Consorzio:** *promozione, nell'ambito del territorio dei comuni consorziati, delle condizioni necessarie per la creazione e lo sviluppo di attività produttive nei settori dell'industria, dell'artigianato, dell'agricoltura e del terziario.*

- **Finalità ex art. 4 lett. a) e d) D. Lgs. n. 175/2016 – allo stato non sussistenti in quanto il consorzio è sottoposto a procedura di liquidazione volontaria, in corso di definizione.**

- **Motivazione ex art. 5 D. Lgs. n. 175/2016**

- convenienza economica - sostenibilità finanziaria - possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate - gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato - compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa

Affidamenti in corso: no

- compatibilità dell'intervento finanziario eventualmente previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese - //

Liquidazione volontaria: atto 04/08/2015 – iscrizione 05/08/2015

In data 25/07/2014 a seguito di Assemblea Straordinaria dei Soci, con la presenza del Notaio Nicola Marino, con repertorio n.8624 – Raccolta n.5902 il Consorzio è stato messo in liquidazione con la nomina del dott. Maurizio Dusi liquidatore

- Elementi sussistenti Elementi non sussistenti per le ragioni esposte: *ente inattivo e sottoposto a procedura di liquidazione volontaria con cessione di tutti i beni ed i rapporti giuridici ai creditori*

➤ **Verifiche art. 20 comma 2 D. Lgs. n. 175/2016**

Dati economico-finanziari:

	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Utile dell'esercizio	bilancio di esercizio in corso di approvazione	18.062	259.200	- 798.734	//	//

	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Fatturato (ricavi)	bilancio di esercizio in corso di approvazione	388.845	573.067	1.000.935	//	//

Oneri complessivi lordi a carico del Bilancio previsione 2017-2019: = //

- Elementi in ogni caso non valutabili data la procedura di liquidazione e concordato in essere

Organi della procedura: Liquidatore

Stato della procedura di liquidazione:

L'esercizio 2014 rappresenta il bilancio di inizio liquidazione, redatto con i criteri di valutazione propri della liquidazione e raccomandati dall'Organismo Italiano di Contabilità. Dall'01/01/2014 al 24/07/2014 il Consorzio ha svolto la sua ordinaria attività.

Con l'Assemblea Straordinaria degli Associati in data 25/07/2014 è stato deliberato lo scioglimento anticipato del Consorzio con messa in liquidazione e nomina del liquidatore.

Dal 25/07/2014 al 31/12/2014 l'attività è stata finalizzata al raggiungimento dei migliori obiettivi di liquidazione.

A seguito della sottoscrizione da parte dei Comuni dell'ambito territoriale per la gestione integrata dei rifiuti "Verona Sud" della convenzione per la costituzione del relativo Consiglio di Bacino Territoriale, di cui alla D.G.R.V. n. 13 del 21/01/2014 e n. 288 del 10/03/2015, le funzioni di Ente di Bacino del Consorzio sono state trasferite al Consiglio di Bacino.

Sono state dismesse le attività di coordinamento per lo smaltimento dei rifiuti gestite per alcuni Comuni consorziati e quelle relative alla realizzazione delle case dell'acqua; incassati i crediti più datati, pagati i debiti secondo le disponibilità finanziarie.

E' stata fatta istanza al Collegio dei Geometri di Verona per la nomina di un perito estimatore ai fini della stesura di due perizie asseverate per i beni immobili di proprietà del Consorzio e dunque per la pianificazione delle operazioni di liquidazione. Gli esiti delle perizie sono i seguenti:

- compendio immobiliare di Castagnaro – terreno edificabile lottizzato di euro 1.247.000,00;

- compendio immobiliare di Nogara, comprensivo dell'impianto fotovoltaico – euro 1.166.000,00 – il fabbricato strumentale è locato per un canone annuo di euro 104.000,00.

Si è proceduto al distacco di 2 dipendenti presso le società partecipate di gestione dei rifiuti del basso-medio veronese.

L'indebitamento nei confronti dell'Istituto Crediveneto Banca di Credito Cooperativo è pari ad euro 1.549.001,91 – si sta sperando la rinegoziazione degli interessi maturati negli ultimi 2 anni per ottenere un risparmio di gestione di circa 160.000,00 euro. I proventi della vendita di parte del compendio immobiliare saranno prioritariamente destinati, con il consenso dei soci, all'estinzione del mutuo.

Dati organizzativi

Il Consorzio aveva n. 1 sede amministrativa/ufficio tecnico a Nogara (VR), attualmente sede di altra società partecipata dai Comuni (ESA-Com S.p.A.), nonché disponeva a titolo di locazione/contratti personali di godimento, tutti cessati, di n. 1 ufficio commerciale ad Isola della Scala, di n. 1 ufficio di rappresentanza a Villafranca di Verona, di n. 1 magazzino ad Isola della Scala.

n. 3 addetti al 30/09/2015 (valore medio)

Trasparenza ed anticorruzione

Non disponibile allo stato la sezione "Amministrazione Trasparente" sul sito internet del consorzio, ove sono pubblicati avvisi pubblici per la nomina del Collegio dei Revisori, bandi d'asta per la vendita di immobili e verbale/delibere assembleari.

In sintesi: Dismissione/liquidazione quota di partecipazione in Consorzio per lo sviluppo del Basso Veronese in concordato preventivo, con sede legale a Nogara (VR), in corso ed affidata agli organi della procedura.

Conclusioni

Le partecipazioni dirette ed indirette nelle società partecipate/in controllo pubblico ESA-Com S.p.A. e CAMVO S.p.A. e la partecipazione indiretta in Acque Veronesi S.c.a.r.l. sono in linea con i parametri previsti dagli artt. 4 commi 1, 2 e 3, 5 commi 1 e 2, 20 comma 2 e 24 del Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n. 175.

La presente revisione straordinaria è trasmessa al Dipartimento della Funzione Pubblica ed al Ministero dell'Economia e delle Finanze con le modalità stabilite dall'art. 17 del D.l. 90/2014, rendendo altresì disponibili le informazioni alla struttura di controllo e monitoraggio del M.E.F. di cui all'art. 15 del D. Lgs. n. 175/2016, per la verifica del puntuale adempimento degli obblighi e pubblicata nel sito internet istituzionale dell'Ente sulla sezione "Amministrazione Trasparente" al link "Enti controllati".

Sino alla razionalizzazione periodica prevista dall'art. 20 del D. Lgs. 19/08/2016 n. 175 e dell'emanando decreto correttivo sarà svolta attività di monitoraggio del permanere dei requisiti stabiliti dal Testo unico in materia di società e di partecipazioni sociali detenute, direttamente od indirettamente, dal Comune di Oppeano.

Oggetto: Aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie dirette ed indirette del Comune di Oppeano Revisione straordinaria ex art. 24 D. Lgs. 19.08.2016 n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica".

PARERE **Favorevole** IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000.

Li, 23-03-17

VISTO: REGOLARITA' TECNICA
Il Responsabile del servizio
F.to MAZZOCCO CHIARA

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

Il Presidente
F.to ROSSINI DR. FILIPPO

Il Segretario comunale
F.to Mazzocco D.Ssa Chiara

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che la presente deliberazione del C.C. dell'Ente è copia conforme all'originale ed è stata inserita in apposita sezione (albo pretorio) del sito informatico del Comune all'indirizzo www.comune.oppeano.vr.it oggi 28-04-17, ove vi rimarrà pubblicata per giorni quindici consecutivi ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. n. 267/2000.

Lì, 28-04-17

Il Funzionario Incaricato
F.to ZERMIANI NADIA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Certifico che questa deliberazione è divenuta esecutiva ad ogni effetto ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000.

Lì, 24-05-17

Il Funzionario Incaricato
ZERMIANI NADIA